

CAMERA DEI DEPUTATI N. 609

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(CORBELLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie
esercitate in regime di concessione

Seduta del 17 ottobre 1963

ONOREVOLI DEPUTATI! — Ai sensi della lettera b) dell'articolo 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le disposizioni legislative che disciplinano le condizioni di lavoro del personale di aziende ferrotramviarie in concessione non si applicano ai privati appaltatori, cui è affidato, secondo l'ordinamento delle aziende e con l'approvazione governativa, l'espletamento di determinati servizi, e neppure si applicano al personale dipendente dai predetti privati appaltatori.

Nella categoria di tali appaltatori sono da comprendere gli assuntori di stazione, i quali, dietro corresponsione di un canone determinato nel contratto di appalto, provvedono, nella stazione ad essi affidata, al disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla gestione viaggiatori, bagagli, merci a piccola e a grande velocità, carico e scarico, guardianaggio, telefono, banco degli apparati centrali elettrici, ecc., nonché gli assuntori di passaggi a livello, che provvedono alla vigilanza degli attraversamenti ferroviari loro affidati.

Una regolamentazione generale del trattamento giuridico ed economico della categoria degli assuntori in parola non è sinora intervenuta, stante che le aziende concessionarie hanno sempre sostenuto che non trattasi di prestatori d'opera e che quindi i rapporti tra esse e gli assuntori debbono rimanere regolati esclusivamente dai singoli contratti di assuntoria.

In conseguenza di ciò, non sono state, sinora, concesse agli assuntori neppure le provvidenze di carattere sociale in atto per i prestatori d'opera.

Tale situazione ha indotto il Governo a studiare le possibilità di un miglioramento delle disagiate condizioni della categoria, e ciò nel presupposto che, se il loro rapporto verso l'azienda è rappresentato da un appalto, nel quale da una parte esiste il rischio dell'impresa e dall'altra parte l'obbligo di un determinato compenso concordato in base ad un contratto, è tuttavia da riconoscere che il trattamento economico del personale in parola debba essere adeguato alla reale portata

delle mansioni e che inoltre, su di un piano di equità, debba anche considerarsi la possibilità di estendere, in suo favore, le provvidenze sociali in atto esistenti per i lavoratori in genere.

In relazione a quanto sopra e alla considerazione che non è possibile, in osservanza delle norme che tutelano il lavoro contenute nella Costituzione, rinviare ulteriormente la concessione, alla categoria degli assuntori e loro collaboratori e dipendenti, delle più comuni provvidenze sociali nonché i mezzi economici per provvedere alle loro esigenze, si è riconosciuta la necessità di un provvedimento legislativo per disciplinare la materia.

Il disegno di legge predisposto, dopo aver dettato nelle sue premesse l'obbligo della preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'Aviazione Civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) per la situazione delle assuntorie, prevede il sistema della gestione in assuntoria — di cui illustra il contenuto — limitatamente alle stazioni, alle fermate ed ai passaggi a livello, e ne estende la disciplina in quanto possibile, ai servizi della navigazione interna.

L'articolo 2, ai fini della differenziazione del trattamento economico spettante agli assuntori, classifica le assuntorie, sia di stazioni che di passaggi a livello, in cinque categorie, in relazione al movimento dei treni.

L'articolo 3 conferisce agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile la facoltà di determinare il quantitativo di coadiutori, e cioè di sostituti e di manovali, di cui, tenuto conto della durata delle prestazioni e della loro intensità, l'assuntore ha bisogno per il disimpegno del servizio.

La disposizione consente anche che, d'accordo con l'azienda esercente, i coadiutori dell'assuntore siano persone di famiglia, purché abbiano gli stessi requisiti dell'assuntore. Si chiarisce al riguardo che il sistema è già in atto e non conviene variarlo in vista dei buoni risultati che finora ha dato.

Ovviamente l'adozione di tale possibilità non esclude la responsabilità diretta dell'assuntore nel disimpegno del servizio.

L'articolo 4 indica genericamente i requisiti che gli assuntori ed i loro dipendenti debbono possedere per l'effettuazione del servizio.

Peraltro non è necessario che gli assuntori abbiano particolari requisiti fisici (quali

ad esempio quelli richiesti al personale di movimento) in quanto i compiti dell'assuntore si sostanziano nella gestione amministrativa della stazione, salvo casi eccezionali ed impreveduti (indicati al punto 4 del successivo articolo 12) in cui debba attendere a mansioni di movimento sotto la guida del dirigente il movimento.

Lo stesso articolo 4 stabilisce anche che hanno titolo di precedenza, per ottenere le assuntorie, gli ex agenti della ferrovia stessa.

La disposizione trae motivo dalla necessità di affidare il disimpegno del servizio ad elementi già pratici in materia e soprattutto risponde a criteri di equità, in quanto, pur tenendo conto delle esigenze di economia, cui tendono le aziende con l'affidare in assuntoria i servizi di cui sopra, consente tuttavia il reimpiego degli elementi che sono stati esonerati dal servizio ferroviario in conseguenza della semplificazione dei servizi. Il sistema è peraltro già seguito dalla generalità delle aziende.

L'articolo 5 indica in un anno la durata del contratto di assuntoria, salvo proroga tacita, e stabilisce l'obbligo del versamento di una cauzione a garanzia degli obblighi dell'assuntore.

La disposizione prevede che la cauzione possa essere prestata nel termine di un anno, mediante trattenute mensili sul canone da corrispondere.

L'articolo 6 demanda alle organizzazioni sindacali di categoria la determinazione dei canoni di assuntoria, per gli iscritti alle organizzazioni medesime, da operare in relazione alla distinzione in categoria delle assuntorie secondo quanto indicato nel precedente articolo 2.

La disposizione precisa anche che il canone debba essere di entità tale da consentire la sostituzione dell'assuntore nel periodo delle ferie annuali (stabilite in giorni 12) e nei giorni di riposo settimanale.

Per l'eventualità che l'assuntore abbia alle sue dipendenze i coadiutori di cui al precedente articolo 3, le organizzazioni sindacali dovranno anche pattuire l'entità delle quote aggiuntive da corrispondersi per ogni coadiutore, nella determinazione delle quali dovrà tenersi conto anche degli oneri relativi alla previdenza ed assistenza sociale, dato che nei riguardi dei coadiutori, secondo quanto precisa l'articolo 7, l'assuntore è tenuto all'osservanza di ogni obbligo a carattere previdenziale ed assistenziale.

L'articolo 8 stabilisce che la previdenza degli assuntori è obbligatoria e che ad essa

debbono provvedere le aziende concessionarie mediante l'iscrizione dei medesimi alle assicurazioni sociali, di cui al regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria), e che le contribuzioni debbono gravare sul canone al netto delle quote aggiuntive per i coadiutori.

Nell'eventualità che l'assuntore sia già titolare di pensione, si applicano nei suoi confronti le disposizioni contenute negli articoli 12 e 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per i quali l'ammontare della pensione aggiuntiva è ridotta di un quarto se il primo trattamento di pensione sia stato già liquidato mentre si corrisponde un supplemento di pensione pari al 20 per cento dei contributi versati in caso negativo.

L'articolo 9 estende, agli assuntori e loro famigliari a carico, il trattamento di malattia (assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica) già praticato agli agenti in dipendenza diretta dalle Casse soccorso, esistenti presso le aziende ferrotramviarie e costituite ai sensi dell'allegato B) al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148.

Poiché la percezione del canone da parte dell'assuntore durante i periodi di malattia non è sospesa, in quanto il canone è stabilito in misura annua fissa, la disposizione prevede che l'assuntore ha diritto alla sola assistenza sanitaria e non anche al sussidio dovuto agli agenti in dipendenza diretta, nei confronti dei quali la retribuzione è sospesa quando siano assenti per malattia.

Di conseguenza il contributo da versare alla Cassa soccorso è contenuto nella misura complessiva del 2,50 per cento del canone, e cioè in misura pari alla quota dovuta dai dipendenti diretti per la sola assistenza malattia.

Lo stesso articolo 9 prevede inoltre, per l'eventualità che, nella gestione annuale delle Casse soccorso aziendali, si verifichi disavanzo, che alla sua copertura debbono contribuire anche gli assuntori, nei limiti di un quarto del disavanzo, unitamente all'azienda ed agli altri assistiti, dopo aver attinto alle disponibilità del fondo di riserva fino alla concorrenza della metà del fondo medesimo, ai sensi di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 3 dell'allegato B) al decreto n. 148.

L'articolo 10 elenca i casi di risoluzione unilaterale del contratto di assuntoria in danno dell'assuntore, in occasione dei quali al medesimo spetterà il canone solo fino al giorno di effettivo servizio.

Lo stesso articolo prevede anche, sia nelle ipotesi predette che in quelle di scadenza del termine o risoluzione concordata del contratto, che se l'assuntore rifiuti di lasciare liberi i locali occupati, l'azienda però rivolgersi all'Autorità di pubblica sicurezza, perché allo sgombero proceda in via amministrativa.

Tale ultima disposizione è giustificata dalla circostanza che, dovendo le ferrotramvie soddisfare ad esigenze di pubblica necessità, non è possibile, in vista dell'urgenza della liberazione dei locali occupati, sottostare alle more di una normale azione giudiziaria.

Infatti, l'assuntore riceve l'alloggio, nei locali della stazione, in uso gratuito, esclusivamente per un più agevole disimpegno del servizio, e non in qualità di locatario. È ovvio quindi che, cessando dalle sue funzioni non abbia più veste per mantenere occupati i locali predetti.

L'articolo 11 regola la concessione, all'assuntore, delle ferie, nella misura di 12 giorni per anno, e del riposo settimanale.

In tali occasioni l'assuntore può farsi sostituire a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Come si è già illustrato in precedenza, nella misura del canone è compresa anche la spesa relativa alle predette sostituzioni.

L'assuntore è facoltato di assentarsi anche in altri casi di necessità, facendosi sostituire da persona preventivamente accettata dalla direzione di esercizio, dopo averne ottenuto il previo consenso dal direttore di esercizio o dal dirigente il movimento.

Nella eventualità invece che l'assuntore si assenti senza aver chiesto la preventiva autorizzazione, il canone mensile gli è ridotto di tanti trentesimi quante sone le giornate di assenza, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti per la risoluzione del contratto in danno.

Negli articoli 12 e 13 si è inteso precisare tutti gli altri obblighi che, tanto agli assuntori di stazione e fermate quanto a quelli di passaggio a livello, devono far carico nell'espletamento dei servizi ad essi affidati, allo scopo di dare sul piano normativo un quadro completo di tutte le incombenze alle quali gli assuntori possono essere chiamati.

Gli articoli 14 e 15 concernono la fornitura all'assuntore del materiale occorrente all'espletamento dei suoi servizi e l'eventuale occupazione dei suoli adiacenti agli impianti ferroviari e da destinare all'esercizio di atti-

vità accessorie e marginali (quali posteggi, posti di ristoro, bar, rivendite, ecc.).

Allo scopo di evitare che gli oneri del provvedimento si riversino sul bilancio dello

Stato l'articolo 16 precisa, infine, che gli oneri derivanti dal provvedimento non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggi a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dall'industria privata devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.

L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, sorveglianza e custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni tranne che si tratti di coadiuvare gli agenti che ne siano responsabili e nei casi previsti dal regolamento aziendale di esercizio, che i titolari delle assuntorie sono tenuti a conoscere.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

ART. 2.

In relazione al movimento giornaliero dei treni in fermata, le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in cinque categorie:

- a) la prima con un numero di treni in fermata superiore a 60;
- b) la seconda con un numero di treni in fermata compreso tra 60 e 40;
- c) la terza con un numero di treni in fermata compreso tra 39 e 25;
- d) la quarta con un numero di treni in fermata compreso tra 24 e 11;
- e) la quinta con un numero di treni in fermata inferiore a 11.

Tale classificazione ha luogo sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in cinque categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri indicati nei comma precedenti.

ART. 3.

È demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio di stabilire, sentita l'azienda, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, alle norme comuni vigenti in materia di orario di lavoro.

Con il consenso della direzione aziendale di esercizio, tali coadiutori possono essere anche persone di famiglia dell'assuntore.

I coadiutori debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 4 sono prescritti per gli assuntori ed è in facoltà dell'azienda chiederne la sostituzione quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci o negligenti, commettano irregolarità o tengano in servizio contegno inurbano e indecoroso.

L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

ART. 4.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualità di ex agente dell'azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

ART. 5.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata annuale, con rinnovo tacito se non disdettato entro tre mesi dalla scadenza.

A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

È in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purché l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di un anno.

La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore.

L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonché dei danni che per sua colpa abbia subito.

ART. 6.

La determinazione del canone mensile da corrispondere agli assuntori delle aziende esercenti i pubblici trasporti di cui all'articolo 1 è demandata, per i loro iscritti, alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, che devono provvedervi con accordi di portata generale, nei quali la misura del canone deve essere stabilita distintamente in relazione a ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 2.

In tale determinazione deve anche tenersi conto della spesa occorrente per la sostituzione nel periodo delle ferie annuali e nei giorni di riposo settimanale.

Nell'accordo dovranno inoltre stabilirsi, con lo stesso criterio di cui al primo comma, le quote aggiuntive del canone che agli assuntori sono da corrispondere per ciascun coadiutore. Nella determinazione di tali quote dovrà tenersi conto degli oneri relativi alla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.

ART. 7.

L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

ART. 8.

Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'articolo 6.

L'ammontare di cui al comma precedente è soggetto all'applicazione delle norme di cui all'articolo 12 e all'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando l'assuntore sia pensionato dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 9.

Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari conviventi ed a carico è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse soccorso ai propri iscritti.

Il relativo contributo, a carico delle aziende per quattro quinti e degli assuntori per un quinto, è stabilito nella misura del 2,50 per cento di quanto corrisposto dalla azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Nei modi previsti dall'articolo 3, ultimo comma, dell'allegato B) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l'azienda e gli assuntori devono contribuire in parti uguali alla copertura della metà dell'eventuale disavanzo della Cassa soccorso.

ART. 10.

In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati. In mancanza, l'azienda può chiedere alla locale autorità di pubblica sicurezza che allo sgombero si proceda in via amministrativa con l'assistenza della Forza pubblica, salvo il successivo esame di eventuali contestazioni presso l'autorità giudiziaria.

È in facoltà dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria:

1°) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilità dell'assuntore ad assolvere l'incarico;

2°) per soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria;

3°) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre:

4°) per intervenuta condanna penale per delitto, sia pure con sospensione condizionale della pena;

5°) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;

6°) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

ART. 11.

Dopo sei mesi di esercizio dell'assuntoria, il titolare può fruire di un periodo di ferie di 12 giorni per ogni anno solare, purché provveda a proprie spese a farsi sostituire, sotto la sua responsabilità, da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla direzione di esercizio.

All'assuntore è anche concesso di godere del riposo settimanale, sempreché provveda alla sostituzione nei modi di cui al comma precedente.

L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.

Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 3°) del precedente articolo 10, in caso di assenza non autorizzata, il canone mensile potrà essere ridotto di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonché della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.

ART. 12.

È fatto obbligo agli assuntori di stazione fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonché le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

In particolare poi essi sono tenuti:

1°) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;

2°) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;

3°) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 1, anche la manovra dei carri limitatamente a quanto dispone il contratto di assuntoria, nonché il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;

4°) ad effettuare le altre e diverse operazioni che per circostanze straordinarie ed impreviste fossero richieste dalla direzione di esercizio o dal dirigente unico e che si rendessero necessarie per assicurare in tali circostanze la normalità del servizio;

5°) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto e la divisa che siano prescritti dalla direzione dell'esercizio.

ART. 13.

Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed inaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla direzione di esercizio nonché alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a :

1°) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;

2°) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonché esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e sempreché a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;

3°) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo gli verranno consegnati.

È in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba,

spurgo delle acque e sistemazione della massiciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

È fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

ART. 14.

L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia che gli sono affidati, nonché i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'inaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

ART. 15.

Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonché l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.

ART. 16.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.